

COMUNE DI CAMPOMARINO
Provincia di Campobasso



REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE

AI SENSI DELL'ART. 1 c. 102 - 109 DELLA L. n.199/2025

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del _____)

Indice

Indice	2
PARTE I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
PARTE II - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AL CONCESSIONARIO	
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione.....	4
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti	5
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata	5
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.....	5
PARTE III- REGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE DICHIARAZIONI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2025	
Articolo 8 - Oggetto della definizione agevolata.....	5
Articolo 9 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	6
PARTE IV- ENTRATA IN VIGORE	
Articolo 10 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento	6

PARTE I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata
 - delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - delle liti pendenti per contenziosi in pendenza di opposizione;
 - degli adempimenti tributari verso il Comune connessi all'Imposta di Soggiorno per l'anno 2025.

PARTE II - DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI AL CONCESSIONARIO

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento, da accertamenti esecutivi e dagli altri atti affidati al Concessionario fino al 31 dicembre 2025 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di Entrata e quelle maturate a titolo di rimborso degli oneri, delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.
2. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
 - a) entrate tributarie ed extratributarie, solo se inserite in atti esecutivi (ingiunzioni di pagamento, accertamenti esecutivi) affidati al Concessionario e da quest'ultimo emessi entro il 31/12/2025;
 - b) canone unico patrimoniale e mercatale, solo se i crediti sono inseriti in atti esecutivi (ingiunzioni di pagamento, accertamenti esecutivi) affidati al Concessionario e da quest'ultimo emessi entro il 31/12/2025;
 - c) ingiunzioni di pagamento affidate al Concessionario entro il 31/12/2025 per il recupero di Sanzioni Amministrative e Violazioni al Codice della Strada.
3. In riferimento ai precedenti punti 2a) e 2b) non sono dovute le sanzioni e gli interessi nella misura del 100%
4. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, e alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 nella misura del 100%.
5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo deve riguardare il debito complessivo del soggetto istante in carico al Concessionario alla data del 31/12/2025.

L'istanza dovrà riportare tutti i carichi e la conferma all'applicazione dell'adesione ovvero i motivi per i quali si richiede il discarico o lo sgravio della singola partita con allegazione di tutta la documentazione comprovante il proprio diritto da sottoporre all'istruttoria del Concessionario ed all'eventuale revisione dell'Ente attivabile su istanza.
6. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

7. Il Concessionario affidatario, su istanza del debitore da presentarsi entro il 30/09/2026, comunica nei successivi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.
8. Il Concessionario affidatario potrà comunque procedere autonomamente a comunicare il debito pendente nell'ambito delle proprie ordinarie attività notifica degli atti interruttivi e fermi restando i termini di presentazione dell'istanza di adesione previsti dal presente regolamento.

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 della relativa entrata, entro il termine del 30/11/2026 la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento rendendo apposita dichiarazione, con modalità telematiche pubblicate sul sito dell'Ente e sul sito del Concessionario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, Ed eventuali partite per le quali richiede lo sgravio o il discarico, riportando specifica motivazione ed esaustiva documentazione.
3. Il Concessionario comunica entro il 31/12/2026 l'esito delle istruttorie inerenti alle richieste di sgravio o discarico contenute nelle istanze di definizione pervenute invitando il Contribuente a confermare entro e non oltre il 31/01/2027 la propria richiesta di adesione.
4. Il Concessionario entro il termine del 28.02.2027 comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso.
6. I termini di cui al presente articolo possono essere prorogati di 30 giorni nel caso in cui la notifica da parte del Concessionario del documento di cui al precedente comma 4 risulti successiva alla data del 28/02/2027.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - a. sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione della dichiarazione;
 - b. non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;
 - c. non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - d. non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato secondo le seguenti modalità:
 - a) versamento unico: entro 30 giorni dalla notifica del Concessionario;
 - b) ovvero versamento nel numero massimo di 48 rate mensili con scadenza all'ultimo giorno del mese e di importo minimo di 80 €.
 - c) La compensazione con crediti tributari del debitore è ammessa esclusivamente nei casi in cui i documenti di riscossione emessi dal Concessionario *riportino* in allegato il modello F24 e fermo restando quanto stabilito dalla normativa generale sulle procedure di compensazione tramite il predetto canale di pagamento.
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi al tasso legale.

Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di due rate anche se non consecutive di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo. Il pagamento si considera tempestivo in caso di ritardo non superiore a 7 giorni.

Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 2, comma 2 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

PARTE III- REGOLARIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DELLE DICHIARAZIONI DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2025

Articolo 8 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono:
 - l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo dovuto per l'annualità 2025 alle prescritte scadenze trimestrali;
 - l'omessa o infedele dichiarazione per l'anno 2025;
2. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, con esclusioni di sanzioni ed interessi nella misura del 100 per cento.
3. Sono esclusi dalla definizione agevolata di cui al comma 1, gli importi già oggetto di accertamento esecutivo emesso dall'ente prima della presentazione dell'istanza, anche se non definitivo.

4. La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento dell'importo dovuto a titolo di tassa, ove dovuto, con esclusioni di sanzioni ed interessi nei termini di cui al successivo articolo 3, comma 2.

Articolo 9 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione il debitore manifesta la sua volontà di avvalersene, rendendo entro 30/11/2026 apposita dichiarazione, con modalità telematiche pubblicate sul sito dell'Ente e sul sito del Concessionario entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica la violazione inerente il tributo ed effettua contestualmente l'adempimento, ancorché tardivo, allegando i relativi documenti probatori (versamento, dichiarazione tardiva). La comunicazione del Gestore o della Struttura può contenere contestuale richiesta di rateazione purché la rata sia uguale o superiore a 80 euro e il numero di rate non sia superiore a 12. I versamenti vengono effettuati in regime di auto - liquidazione.

2. Il Concessionario acquisisce la dichiarazione del Contribuente tramite il proprio protocollo telematico rilasciando identificativo di ricezione, entro i successivi 60 giorni notifica l'esito dell'istanza ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1.

Per violazioni inerenti all'omessa, infedele o tardiva dichiarazione la definizione si intende perfezionata a seguito della produzione in fase di istanza della dichiarazione integrativa o tardiva che viene acquisita dall'Ente. L'infedeltà della dichiarazione tardiva o integrativa successivamente verificata dall'Ente comporta la decadenza dalla definizione e l'avvio delle ordinarie procedure di accertamento.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

PARTE V- ENTRATA IN VIGORE

Articolo 10 – Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.